

SULLA MODIFICA MEDIATA DELLA NORMA PENALE

Sez. U, Sentenza n. 24468 del 26/02/2009 Cc. (dep. 12/06/2009) Rv. 243585

Presidente: Carbone V. Estensore: Milo N. Relatore: Milo N. Imputato: Rizzoli. P.M. Iacoviello FM. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, Trib. Milano, 20 Novembre 2007)

548018 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Modifica strutturale della norma incriminatrice - Valutazione dell'eventuale "abolitio criminis" - Criteri.

In materia di successione di leggi penali, in caso di modifica della norma incriminatrice, per accertare se ricorra o meno "abolitio criminis" è sufficiente procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che tale confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie.

Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008 Ud. (dep. 15/05/2008) Rv. 239398

Presidente: Lupo E. Estensore: Conti G. Relatore: Conti G. Imputato: Niccoli. P.M. Palombarini G. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, App. Firenze, 15 Marzo 2007)

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposti oggettivi e soggettivo - Sindacato del giudice penale - Esclusione - Nozione di imprenditore assoggettabile alla procedura fallimentare - Modifiche dell'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 - D.Lgs. n. 5 del 2006 - D.Lgs. n. 169 del 2007 - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2 cod. pen. - Esclusione.

Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso.

SUL CONCORSO DEL C.D. EXTRANEUS

Sezione v, sentenza 27 ottobre-18 dicembre 2006 n. 41333 - pres. calabrese; rel. sandrelli; pm (diff.) d'angelo; ric. tisi -

FALLIMENTO

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Distrazione - Concorso di persone - Concorso della persona che ha ricevuto il denaro dall'imprenditore - Condizioni. (Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, n. 1; Cp, articolo 110) In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, per poter affermare la responsabilità, quale concorrente extraneus, del percettore della somma versata dall'imprenditore che, successivamente, venga dichiarato fallito, occorre che non sia dubitabile la sua conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene.

SULLA RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE ESERCITA LE FUNZIONI DI FATTO

La qualifica di amministratore formale non comporta un automatico giudizio di colpevolezza per fatti di bancarotta fraudolenta perché, diversamente, la punizione in base a fatti specifici, sarebbe in contrasto manifesto con il principio di responsabilità personale di cui all'art. 27 cost. La colpevolezza del legale rappresentante della società deve essere esclusa, infatti, quando la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto - quale dominus della società, imprenditore occulto o procuratore ad negotia - sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale ad un mero fatto nominale.

Cassazione penale, sez. V, 17 gennaio 1996, n. 3333

L'amministratore di fatto risponde del reato di cui agli art. 223 e 216 l. fall. sia quale "extraneus", in concorso con gli organi legali della società, sia autonomamente, quale diretto destinatario della norma incriminatrice. Nella prima ipotesi è necessaria la prova dell'apporto causale dato dall'extraneus al fatto proprio dell'amministratore legale. Nella seconda ipotesi, è necessaria la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto la cui responsabilità è diretta e personale, e non concorsuale, prescinde da quella dell'amministratore legale e si staglia quand'anche sia esclusa la responsabilità di quest'ultimo.

Cassazione penale, sez. V, 17 gennaio 1996, n. 3333

SOCIETA'. - Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 17 gennaio-4 aprile - 1996 n. 3333. - (Presidente Jacomini; Relatore Perrone; Pm - difforme - Lattanzi; - Ricorrente Giumento). - DIRITTO E PROCEDURA PENALE - RESPONSABILE L'AMMINISTRATORE DI FATTO - SOLO SE QUELLO LEGALE E' UN PRESTANOME

Società - Reati societari - Reati fallimentari - Amministratore di fatto - Limiti della responsabilità - Motivazione sull'attività svolta - Insufficienza. (Legge fallimentare, articoli 216 e 223).

La responsabilità penale per reati societari e fallimentari del cosiddetto "amministratore di fatto" si sostituisce a quella del rappresentante legale dell'ente solo quando il primo svolga una concreta gestione dell'impresa così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a una mera posizione formale (cosiddetti "prestanome", "amministratore apparente", "uomo di paglia"). Sull'amministratore legale grava, comunque, l'onere di dimostrare di non avere gestito la società e di essere stato soltanto un amministratore nominale. La motivazione del giudice di merito, in proposito, dev'essere, peraltro, corretta, completa e logica, non potendo ridursi ad affermazioni sintetiche e riduttive.

La figura del c.d. amministratore di fatto presuppone che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel compimento di atti di natura "eterogenea ed occasionale"; è, quindi, incensurabile il convincimento del giudice di merito che abbia ritenuto dimostrato lo svolgimento di siffatte funzioni, derivando la relativa prova dalla circostanza che, presso la sede sociale, erano stati rinvenuti numerosissimi bigliettini nei quali il convenuto si era qualificato come "direttore generale" della società.

Cassazione civile, sez. I, 14 settembre 1999, n. 9795

I responsabili delle violazioni delle norme poste a presidio della corretta gestione della società per azioni non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale ma per il contenuto delle funzioni da essi concretamente esercitate, anche in assenza di una investitura da parte della società.

Cassazione civile, sez. I, 14 settembre 1999, n. 9795

L'individuazione della figura del cosiddetto amministratore di fatto, nella società per azioni, presuppone che le funzioni gestorie svolte di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale.

Cassazione civile, sez. I, 14 settembre 1999, n. 9795

Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società. Peraltro, la individuazione, a tali fini, della figura del cosiddetto "amministratore di fatto" presuppone che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la disciplina delle responsabilità degli amministratori della società di capitali a carico di un soggetto il quale, pur privo di qualsiasi qualificazione formale, si era ingerito in modo sistematico nella gestione sociale, desumendo tale circostanza dai "numerosissimi" bigliettini rinvenuti presso la sede sociale in cui costui si era qualificato come direttore generale della società, e dal fatto, ritenuto sufficientemente provato, che lo stesso "firmava per la società").

Cassazione civile, sez. I, 14 settembre 1999, n. 9795

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprrezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente argomentato il proprio convincimento con riferimento alla prestazione di determinate garanzie personali fornite dal soggetto alle banche e ad un'accertata attività manipolatoria di bilanci e contabilità, a dimostrazione del suo diretto interesse nella conduzione della società e del concreto esercizio di un ruolo gestorio, confermato peraltro da testimonianze di dipendenti e fornitori).

Cassazione penale, sez. V, 14 aprile 2003, n. 22413

La nuova formulazione dell'art. 2639 c.c., che ha equiparato - quanto ai reati societari - ai soggetti formalmente investiti di qualifica, quelli che ne esercitano di fatto le funzioni, conferma l'indirizzo giurisprudenziale sulla responsabilità penale degli amministratori di fatto in campo societario, ma certamente non esclude una analoga responsabilità in materia fallimentare, che è settore diverso, dotato di autonoma disciplina, suscettibile, quindi, di autonoma interpretazione.

Cassazione penale, sez. V, 5 giugno 2003, n. 36630

Sez. 5, Sentenza n. 15065 del 02/03/2011 Ud. (dep. 13/04/2011) Rv. 250094

Presidente: Rotella M. Estensore: Sandrelli GG. Relatore: Sandrelli GG. Imputato: Guadagnoli e altri. P.M. Stabile C. (Conf.)

(Rigetia, App. Perugia, 17/11/2009)

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Amministratore di fatto di società fallita - Assunzione della posizione di garanzia dell'amministratore di diritto - Sussistenza - Conseguenze.

Il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione).

Sez. 5, Sentenza n. 39535 del 20/06/2012 Ud. (dep. 08/10/2012) Rv. 253363

Presidente: Ferrua G. Estensore: Fumo M. Relatore: Fumo M. Imputato: Antonucci. P.M. Salzano F. (Diff.)

(Rigetia, App. L'Aquila, 07 luglio 2010)

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - Amministratore di fatto - Introduzione della nozione normativa nell'art. 2639 cod. civ. - Rilevanza ai fini esclusivi dei reati societari - Esclusione.

La configurazione nell'art. 2639 cod. civ. della nozione di amministratore di fatto non comporta che questi possa essere ritenuto autore esclusivamente dei reati societari e non anche di quelli fallimentari.

Sez. 3, Sentenza n. 22108 del 19/12/2014 Cc. (dep. 27/05/2015) Rv. 264009

Presidente: Teresi A. Estensore: Aceto A. Relatore: Aceto A. Imputato: Berni e altri. P.M. Corasaniti G. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Firenze, 24/02/2014)

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Amministratore di fatto - Nozione - Presupposti.

In tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale.

Sez. 5, Sentenza n. 44826 del 28/05/2014 Ud. (dep. 27/10/2014) Rv. 261814

Presidente: Lombardi AM. Estensore: Guardiano A. Relatore: Guardiano A. Imputato: Regoli ed altri. P.M. Galli M. (Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Ancona, 18/10/2012)

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Amministratore di diritto - Concorso con l'amministratore di fatto - Criteri di individuazione.

Sussiste la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito riteneva sussistente il concorso dell'amministratore di diritto con quello di fatto in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando che la consapevolezza delle attività distrattive e la mancata volontà di impedirle era dimostrata dalla circostanza che egli ricopriva tale carica quando vennero perfezionati gli atti di compravendita - che necessitavano della sua partecipazione - dei beni della società fallita, venduti per un prezzo inferiore al loro valore e rivenduti dalla società acquirente a prezzi notevolmente superiori).

Sez. 3, Sentenza n. 22108 del 19/12/2014 Cc. (dep. 27/05/2015) Rv. 264009

Presidente: Teresi A. Estensore: Aceto A. Relatore: Aceto A. Imputato: Berni e altri. P.M. Corasaniti G. (Diff.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Firenze, 24/02/2014)

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Amministratore di fatto - Nozione - Presupposti.

In tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale.

SULLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI PRIVI DI DELEGHE

- Giurisprudenza - società - Corte di cassazione - sezione v penale - sentenza 4 maggio-19 giugno 2007 n. 23838 (presidente colonnese; relatore sandrelli; pm - difforme - fraticelli; ricorrente pm presso il gup di brescia) - Possibile il concorso omissivo nel reato altrui per manager senza delega volutamente inerti

POSSIBILE IL CONCORSO OMISSIVO NEL REATO ALTRUI PER MANAGER senza delega VOLUTAMENTE INERTI

società - Reati societari - Amministratori senza delega - Obbligo di garanzia - Riforma del diritto societario - Restrizione della responsabilità - Concorso omissivo nei reati posti in essere dagli altri amministratori - Possibilità - Consapevolezza dell'illecito - Necessità. (Cc, articolo 2392, comma 2; Cp, articolo 40 comma 2) La riforma della disciplina della società, portata dal Dlgs 6/2003 ha indubbiamente alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe. È stato rimosso il generale «obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione», sostituendolo con l'onere di «agire informato», atteso il potere di richiedere informazioni. Ferma, però, la obiettiva restrizione della responsabilità apportata nel contesto del codice civile e la obiettiva situazione più favorevole per gli amministratori privi di delega, resta tuttavia invocabile la disciplina di cui all'articolo 40 comma 2, Cp nel caso in cui l'amministratore (delegante) di società, a conoscenza di reati in itinere commessi da altro amministratore (delegato) e pregiudizievoli per l'ente amministrato, non abbia fatto, pur avendone l'obbligo giuridico, quanto poteva per impedirne il compimento. Il limite operativo della disposizione penale è circoscritto alle sole incriminazioni connotate di volontarietà.

Sez. 5, Sentenza n. 42519 del 08/06/2012 Ud. (dep. 02/11/2012) Rv. 253765

Presidente: Oldi P. Estensore: Micheli P. Relatore: Micheli P. Imputato: Pg in proc. Bonvino e altri. P.M. Volpe G. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Salerno, 21 giugno 2010)

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Amministratori privi di delega - Responsabilità - Condizioni. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso per omesso impedimento dell'amministratore privo di delega è necessaria la prova della concreta conoscenza - e non della mera conoscibilità - da parte di quest'ultimo dei dati da cui poteva desumersi quantomeno il rischio del verificarsi di un evento pregiudizievole per la società, nonché della volontaria omissione da parte dello stesso di attivarsi per scongiurarlo.

Sez. 5, Sentenza n. 32352 del 07/03/2014 Ud. (dep. 22/07/2014) Rv. 261941

Presidente: Ferrua G. Estensore: Oldi Paolo - De Marzo Giuseppe .. Relatore: Oldi Paolo - De Marzo Giuseppe .. Imputato: Tanzi e altri. P.M. Gaeta P. (Parz. Diff.)

(Rigetta in parte, App. Bologna, 23/04/2012)

609005 REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Bancarotta semplice - Amministratore societario inerte - Obbligo di impedire l'evento - Nesso causale - Identificazione - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta semplice, l'inerzia del singolo amministratore, quand'anche da sola insufficiente ad impedire l'evento pregiudizievole, nell'unirsi all'identico atteggiamento omissivo - sia esso colposo o doloso - degli altri componenti dell'organo amministrativo, acquista efficacia causale rispetto al dissesto, o all'aggravamento del dissesto, in quanto l'idoneità dell'opposizione del singolo a impedire l'evento deve essere considerata non isolatamente, ma nella sua attitudine a rompere il silenzio e a sollecitare, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento degli altri amministratori.

SUI RAPPORTI TRA INVALIDITÀ CIVILISTICHE E REATI SOCIETARI

Sezione v, sentenza 19 gennaio-29 marzo 2001 n. 12649 - pres. ietti; rel. calabrese; pm (conf.)

iadecola; ric. cellino -

Reati societari - False comunicazioni sociali - Elemento materiale - Atto nullo o annullabile - Rilevanza - Ragione.

SOCIETÀ

Reati societari - False comunicazioni sociali - Elemento materiale - Atto nullo o annullabile - Rilevanza - Ragione. (Cc, articolo 2621) La sussistenza del reato di false comunicazioni sociali non è esclusa dall'eventuale nullità o annullabilità dell'atto falsamente richiamato, o non richiamato, nel bilancio. Infatti, l'atto nullo o annullabile, a differenza dell'atto inesistente, è produttivo di effetti giuridici fino al momento in cui il vizio non viene dichiarato, e anzi è suscettibile di sanatoria se detto vizio non viene dedotto nei modi e nei termini di legge: con la conseguenza che, quanto meno fino al momento della declaratoria di nullità o di annullabilità, esso è idoneo (o lo è potenzialmente) a ledere gli interessi o i beni tutelati dalla norma incriminatrice.